



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 19 novembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B EUROBET

Gare del 16-17 novembre 2013 - Quattordicesima giornata andata

Avellino-Juve Stabia 2-1

Cesena-Cittadella 2-2

Empoli-Virtus Lanciano 3-0

Latina-Bari 1-0

Modena-Carpi 2-3

Padova-Brescia 0-0

Pescara-Ternana 2-1

Reggina-Palermo 0-2

Siena-Spezia 2-0

Trapani-Novara 2-1

Varese-Crotone 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 novembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

35/120





" " " N. 14

1) SERIE B EUROBET

Gare del 16-17 novembre 2013 - Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. CESENA – soc. CITTADELLA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto il 18 novembre 2013 alle ore 11.24) in merito al comportamento tenuto, al 7° minuto del secondo tempo, dal calciatore **Mohamed Coly** (soc. **Cittadella**) nei confronti del calciatore **Michele Camporese** (soc. **Cesena**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore del Cittadella, nell'area di rigore avversaria, dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo, il pallone veniva allontanato, dopo aver subito una leggera spinta dal calciatore cesenate si voltava, lo affrontava e con un gesto repentino lo colpiva al volto con una testata. Il calciatore bianco-nero cadeva dolorante al suolo.

Il gioco proseguiva senza che l'Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 14.11 del 18 novembre 2013, l'episodio non era stato notato né dal Direttore di gara né dai suoi Collaboratori.

Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Coly, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui entrambi i protagonisti si trovavano, integri per l'evidente volontarietà e l'energia impressa, gli estremi della "condotta violenta" sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall'intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

35/121





Ne consegue l'ammissibilità della "prova televisiva" e la sanzionabilità del segnalato comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore **Mohamed Coly** (soc. **Cittadella**) con la squalifica di **tre giornate** effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore federale;

* * * * *

Gara soc. REGGINA – soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto il 18 novembre 2013 alle ore 11.42) in merito al comportamento tenuto, al 34° minuto del secondo tempo, dal calciatore **Sinisa Andelkovic** (soc. **Palermo**) in occasione del tentativo di evitare la segnatura di una rete;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosa-nero, a seguito di un tiro da fuori area respinto dal proprio portiere, si posizionava a pochi metri dalla linea di porta, opponendosi così alla ribattuta di un calciatore amaranto inginocchiandosi ed allargando il braccio sinistro che intercettava in tal modo la traiettoria del pallone.

L'Arbitro concedeva un calcio d'angolo in quanto "ero impossibilitato, dalla mia prospettiva a valutare se il pallone abbia impattato la mano ad altra parte del corpo", come successivamente precisato su richiesta di questo Ufficio (mail delle ore 15.01 del 18 novembre 2013).

E' di tutta evidenza che il calciatore del Palermo ha deviato volontariamente il pallone con il braccio sinistro evitando, in questo modo, la segnatura di una rete da parte della soc. Reggina, venendo meno agli elementari principi di lealtà e probità sportiva.



Ne consegue l'ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della proposta prova televisiva e la sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. a).

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale, di infliggere al calciatore **Sinisa Andelkovic** (soc. **Palermo**) la sanzione della squalifica per **una** giornata effettiva di gara.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata sostenitori delle Società **Avellino, Carpi, Cesena, Juve Stabia, Modena, Pescara e Reggina** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

35/123





Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LATINA** per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo ed al 10° del secondo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi ; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €1.500,00

LEGATI Elia (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALDANZEDDU Ivano (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BARAYE Bertrand Yves (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

POLENTA MUSSETTI Diego Fabiano (Bari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PULZETTI Nico (Siena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIOLA Benito Nicolas (Ternana): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GAROFALO Agostino (Modena): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con un violento schiaffo al volto un allenatore della squadra avversaria.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €1.500,00

MAZZOTTA Antonio (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALAPAI Luca (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONCAS Fabio (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DE JESUS Jonathas (Latina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

FABBRO Alessandro (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GIACOMAZZI Guillermo (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

KHOUMA Elhadji Babacar (Modena): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto epitetti insultanti ad un allenatore della squadra avversaria.

MASI Alberto (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MIGLIETTA Crocefisso (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSSI Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SCHIAVON Eros (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SCOZZARELLA Matteo (Juve Stabia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

35/125





PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

FOGLIO Valerio (Reggina)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

POLI Fabrizio (Carpi): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MUROLO Michele (Juve Stabia)

SIGNORI Francesco (Modena)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BUCHEL Marcel (Virtus Lanciano)

LIGI Alessandro (Crotone)

PIRRONE Giuseppe (Trapani)

QUINTA SANZIONE

BOLZONI Francesco (Palermo)

DALL'OGLIO Jacopo (Reggina)

FERRONETTI Damiano (Ternana)

PESCE Simone (Novara)

VOLTA Massimo (Cesena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COPPOLA Manuel (Cesena)

GASparetto Daniele (Cittadella)

IORI Manuel (Padova)

35/126





LANZARO Maurizio (Juve Stabia)
OLLO Lorenzo (Carpi)
RISPOLI Andrea (Ternana)
SBAFFO Alessandro (Reggina)

SECONDA SANZIONE

ALBORNO ORTEGA Rodrigo (Cittadella)
BARRETO Edgar (Palermo)
CASARINI Federico (Virtus Lanciano)
DEROSE Francesco (Reggina)
LAURINI Vincent Alain (Empoli)
LETIZIA Gaetano (Carpi)
MARTINELLI Daniele (Trapani)
PACI Massimo (Brescia)
PEREIRA DA SILVA Joao Pedro (Bari)
PICCOLO Antonio (Virtus Lanciano)
SIGNORELLI Franco (Empoli)
ZAMBELLI Marco (Brescia)

PRIMA SANZIONE

ALTOBELLO Errico (Bari)
AVENATTI DOBILAVIC Felipe Nicolas (Ternana)
BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara)
CAMIGLIANO Agostino (Brescia)
COSIC Uros (Pescara)
CREMONESI Michele (Crotone)
DEFREL Gregoire (Cesena)
GOZZI Simone (Modena)
RIZZO Giuseppe (Pescara)
ZITO Antonio (Ternana)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

PAVOLETTI Leonardo (Varese)

35/127





AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00 (TERZA SANZIONE)

GRILLO Fabrizio (Siena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

SECONDA SANZIONE

CASTALDO Luigi (Avellino)

CUTOLO Aniello (Pescara)

LAZZARI Flavio (Novara)

PLASMATI Gianvito (Virtus Lanciano)

UJKANI Samir (Palermo)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

ANDRADE SIQUEIRA Jefferson (Latina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

BASSO Simone (Trapani)

IACOBUCCI Alessandro (Latina)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €2.000,00

CASTORI Fabrizio (Reggina): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose al Quarto Ufficiale e reiterando tali proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, negli spogliatoi, al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSTI Gian Domenico (Carpi): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto epitetti insultanti ad un dirigente della squadra avversaria.

NOVELLINO Walter Alfredo (Modena): per avere, al 22° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale ed inoltre, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara.



AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BRAGLIA Piero (Juve Stabia): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

DRAGO Massimo (Crotone): per avere, al 20° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2013

URSINO Giuseppe (Crotone): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto espressioni ingiuriose ad un Assistente..

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 NOVEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
Andrea Abodi